Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — Roma - Martedì, 11 ottobre 1927 - Anno V — Numero 235

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2125.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1806.

Riconoscimento giuridico del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 3 febbraio 1927 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 14 del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, al Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari e con sede in Cagliari; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Associazione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 25. — SIROVICH.

Statuto del Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Cagliari, il « Gruppo regionale imprese elettriche della Sardegna ».

Art. 2.

Il Gruppo fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di sua competenza, e cioè nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Art. 3.

Il Gruppo è regolato, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel) e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Gruppo, nell'àmbito del territorio di sua competenza, ha per iscopo:
a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica, studiando nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione e della Federazione, i problemi sindacali e sociali inerenti alla industria rappresentata;
b) di promuovere e sviluppare qualsiasi iniziativa che tenda all'incremento della produzione, ed, in relazione alle possibilità industriali, al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti;
c) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi, per i quali tale rappresentanza sia richiesta;
d) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nel territorio di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione di quelle che dovessero sorgere;
e) di esercitare tutte quelle altre funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che gli siano attribuite dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 5.

Possono far parte del Gruppo tutte le società e ditte datrici di lavoro esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Gruppo e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Federazione e della Confederazione.
Nella domanda dovranno indicarsi le generalità delle persone aventi la rappresentanza legale delle società e ditte, la sede degli stabilimenti, l'entità degli impianti, ed il numero dei dipendenti.
Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.
Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.
Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.
La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni od istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo, e quelle impartite, attraverso il Gruppo, dalla Federazione e dalla Confederazione.

Art. 8.

I rapporti fra il Gruppo e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa. I Gruppi sono collegati con le Unioni territoriali miste mediante la nomina di propri rappresentanti nel seno dei Consigli direttivi delle dette Unioni.

Le modalità ed i limiti di tale rappresentanza sono stabiliti dalla Confederazione, la quale potrà anche, sentita la Federazione, stabilire, agli effetti del collegamento, che le ditte e le società facenti parte del Gruppo siano, in determinate zone di competenza del Gruppo stesso, riunite in distinte sezioni territoriali, facenti parte delle Unioni territoriali, esistenti nella zona medesima.

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare il Gruppo di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti collettivi coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente al Gruppo, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie, anche individuali, che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio può trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite del Gruppo e delle competenti Associazioni di datori di lavoro, a norma dei rispettivi statuti e secondo le disposizioni della Confederazione. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 contro i soci contravventori, il Gruppo ha facoltà di considerare, anche nei rapporti coi terzi, nulli e non avvenuti gli accordi fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 10.

Salvo le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, il Gruppo ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti gli addetti all'industria che esso rappresenta nel territorio di sua competenza.

Nella discussione e stipulazione di tali contratti il Gruppo deve seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure al Gruppo la rappresentanza delle ditte di cui all'articolo 2 dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 11.

E' fatto obbligo a tutte le ditte, socie e non socie, esercenti l'industria della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, nel territorio di competenza del Gruppo, di denunciare al Gruppo stesso, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare il capitale impiegato e le relative variazioni.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare al Gruppo tutti quegli altri elementi da questo richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 12.

All'amministrazione del Gruppo presiede un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte esercenti l'industria elettrica nel territorio di competenza del Gruppo. Tale contributo deve essere comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Unioni territoriali operanti nella zona di competenza del Gruppo, alla Federazione ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dal Gruppo in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento dello stesso provento di cui sopra deve essere devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soli soci del Gruppo in misura però non eccedente quella del contributo legale attribuito al Gruppo come dal precedente articolo.

Tale contributo deve essere pagato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Gruppo può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Gruppo.

Art. 14.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio direttivo. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni aderenti. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di provvedere anche alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15.

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere al corrente la Federazione e la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarle. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 16.

La convocazione dell'assemblea generale è fatta in via ordinaria dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile di ogni anno per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo, del resoconto morale del Consiglio direttivo, e per la nomina, quando occorra, delle cariche sociali. L'assemblea nomina anche due revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo creda necessario, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci.

Gli inviti e l'ordine del giorno per le assemblee generali devono essere diramati normalmente almeno dieci giorni prima della convocazione, salvi i casi di urgenza.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà di tutti i voti attribuiti all'assemblea. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le modificazioni al presente statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Non sono ammessi alle discussioni ed alle votazioni che i soci ed i loro procuratori o delegati purchè muniti di esplicito mandato a deliberare.

Un socio può delegare ad altro socio il suo voto, mediante semplice lettera o delega firmata in calce alla circolare di invito. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Il numero dei voti di cui dispone ogni socio è stabilito in ragione di un voto per ogni 500 lire o frazione del contributo annuo pagato, col minimo di un voto e col massimo di 15 voti.

Art. 17.

L'assemblea ordinaria elegge un Consiglio direttivo da 7 a 11 membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente ed il tesoriere-economo di cui all'art. 14.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

In caso di vacanza fino ad un terzo dei posti, il Consiglio direttivo può procedere alla provvisoria surrogazione dei mancanti fino alla convocazione della più prossima assemblea.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) di curare il conseguimento degli scopi sociali e di determinare le norme che il Gruppo deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione di problemi che interessano l'industria elettrica nel territorio di sua competenza;

b) di approvare il bilancio preventivo del Gruppo, determinare i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 12 e 13;

c) di deliberare sull'ammissione delle aziende e sui provvedimenti disciplinari contro di esse a norma degli articoli 21 e 22;

d) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

e) di provvedere infine su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa.

Art. 18.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta il Gruppo tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, e rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio dei delegati della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 19.

Tutte le cariche del Gruppo sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti al Gruppo, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

Il presidente del Gruppo ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione.

Contro l'applicazione della censura è data facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Federazione ed in seconda istanza alla Confederazione.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Gruppo, della Federazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di deliberare la espulsione di un'associata:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri il difetto di senso nazionale e morale.

Art. 23.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammesso ricorso alla Federazione ed alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Quando le ditte che siano incorse nelle mancanze di cui agli articoli 21 e 22 siano riunite in sezioni territoriali facenti parte di Unioni territoriali, a sensi e per gli effetti dell'ultimo alinea dell'art. 8, la sospensione e la espulsione devono essere deliberate su conforme parere degli organi competenti delle Unioni stesse, aventi in virtù dei rispettivi statuti l'attribuzione di deliberare i medesimi provvedimenti a carico delle ditte ad esse iscritte.

Art. 24.

Il segretario del Gruppo è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente del Gruppo, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi del Gruppo, alla direzione dei servizi o degli uffici tanto centrali quanto di quelli eventualmente costituiti altrove.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi del Gruppo con voto consultivo.

Art. 25.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Gruppo, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento agli statuti della Federazione e della Confederazione ed alle disposizioni di queste, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1927.

Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli Uffici provinciali del Reale Automobile Club d'Italia per la tenuta del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia;

Visti gli articoli 14 e 20 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che detta le norme di esecuzione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che fissa l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi al Reale Automobile Club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Tariffa degli emolumenti dovuti agli Uffici provinciali del Reale Automobile Club d'Italia per le tenuta del pubblico registro automobilistico.

N. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro (art. 11 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e articoli 6, 7, 8, 9, 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814):

a) se si tratta di autovetture, autocarri e di altri veicoli ad essi assimilabili, ovvero di rimorchi: per ogni iscrizione . . . . L. 15 —

b) se si tratta di motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini, motocamioncini e veicoli assimilabili: per ogni iscrizione . . . . L. 10 —

c) se si tratta di trattrici agricole (quando la iscrizione non debba seguire gratuitamente): per ogni iscrizione . . . . L. 5 —

N. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza di circolazione (art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814):

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera a) e per i rimorchi . . . . L. 15 —

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati al n. 1, lettera b) . . . . L. 10 —

c) per le trattrici agricole . . . . L. 5 —

N. 3. — Annotazioni del trasferimento di proprietà (art. 6 R. decreto 15 marzo 1927, e 13 R. decreto 29 luglio 1927): per ogni annotazione . . . . L. 5 —

N. 4. — Iscrizione di privilegio (art. 14 R. decreto-legge 15 marzo 1927):

a) se l'ammontare del credito privilegiato non superi L. 20,000 . . . . L. 20 —

b) se l'ammontare del credito privilegiato superi le L. 20,000, sino a qualunque somma . . L. 30 —

N. 5. — Annotazioni relative alla cessione, riduzione, rinnovazione od alla cancellazione del privilegio, alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore privilegiato e alla costituzione in pegno del credito iscritto (articoli 14, 18, 20, 21 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, e 16 R. decreto 29 luglio 1927): per ogni annotazione . . . . L. 5 —

N. 6. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, anche se ordinata giudizialmente (art. 43 R. decreto 29 luglio 1927). . . . . L. 5 —

N. 7. — Annotamento nel pubblico registro della domanda di iscrizione del credito privilegiato e formalità successive sino alla definitiva iscrizione del privilegio (art. 44 del R. decreto 29 luglio 1927):

a) se l'ammontare del credito privilegiato non superi L. 20,000 . . . . L. 20 —

b) se l'ammontare del credito privilegiato superi L. 20,000, sino a qualunque somma . . . L. 30 —

N. 8. — Restituzione del foglio complementare al titolare di esso quando sia stato ritirato dalla Prefettura e depositato presso l'Ufficio del R.A.C.I. (articolo 25 R. decreto 29 luglio 1927) . . . L. 10 —

N. 9. — Ispezione del pubblico registro (art. 11 R. decreto-legge 15 marzo 1927 e 20 R. decreto 29 luglio 1927): per ogni foglio ispezionato . . L. 3 —

N. 10. — Ispezione dei titoli e delle note conservati nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un autoveicolo (art. 11 R. decreto-legge 15 marzo 1927, e 20 R. decreto 29 luglio 1927) . . . . . L. 3 —

N. 11. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal funzionario del R.A.C.I. (art. 11 R. decreto-legge 15 marzo 1927 e 20 R. decreto 29 luglio 1927): per ogni articolo di iscrizione od annotazione . . . L. 1 —

N. 12. — Certificato negativo di iscrizione di privilegi su un autoveicolo e qualsiasi altro certificato negativo (art. 11 R. decreto-legge 15 marzo 1927, e 20 R. decreto 29 luglio 1927) . . . . . . L. 3 —

N. 13. — Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro, compreso, quando ne sia il caso, l'annotamento che la copia è stata chiesta ai fini dell'istanza del trasferimento della iscrizione e compreso il diritto di scritturazione (art. 10 R. decreto 29 luglio 1927) . . . . L. 5 —

N. 14. — Formazione della copia autentica degli atti prodotti ai fini della iscrizione della proprietà e dei privilegi, nonchè degli atti prodotti ai fini delle successive annotazioni, riferentisi alla proprietà ed ai privilegi, quando la parte non intenda di depositare l'originale (art. 14 R. decreto 29 luglio 1927):

a) diritto fisso per ciascuna copia . . L. 5 —

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata . . . . L. 0.60

N. 15. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti depositati in originale negli archivi del R.A.C.I. riferentisi alla proprietà ed ai privilegi sull'autoveicolo (art. 20 del R. decreto 29 luglio 1927):

a) diritto fisso per ciascun atto . . . L. 5 —

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata . . . . L. 0.60

N. 16. — Copia autentica della nota, della denunzia o della istanza prodotta dai richiedenti, depositata negli uffici del R.A.C.I. per l'esecuzione di formalità (art. 20 R. decreto 29 luglio 1927):

a) diritto fisso per ciascuna copia . . L. 3 —

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata . . . . L. 0.60

N. 17. — Copia autentica della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice per la prima iscrizione di un autoveicolo, depositata negli uffici del R.A.C.I. (art. 20 R. decreto 29 luglio 1927):

a) diritto fisso per ciascuna copia . . L. 3 —

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata . . . . . . L. 0.60

N. 18. — Copia del certificato di origine dell'autoveicolo depositato negli uffici del R.A.C.I. (art. 20 R. decreto 29 luglio 1927):

a) diritto fisso per ciascuna copia . . L. 3 —

b) diritto di scritturazione: per ogni facciata o porzione di facciata . . . . L. 0.60

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1927.

Data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sulla disciplina dei contratti di compravendita dei veicoli e l'istituzione del registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto l'art. 48 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che detta le norme di esecuzione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Decreta:

Il R. decreto-legge 16 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi del Reale Automobile Club d'Italia ed il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che detta le norme di esecuzione e transitorie del precitato Regio decreto-legge, entreranno in vigore alla data del 28 ottobre 1927.

Roma, addì 6 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1927.

Provvedimenti per la lotta contro il « calcino » dei bachi da seta ai sensi del R. decreto 19 maggio 1927, n. 935.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino dei bachi da seta;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia dei casi di « calcino » dei bachi da seta e la lotta contro tale malattia sono obbligatorie in tutto il territorio del Regno, ai sensi del R. decreto 19 maggio 1927, n. 935.

Art. 2.

La denuncia dei casi di calcino deve essere fatta da coloro che esercitano comunque l'allevamento del baco da seta, nel quale l'infezione si sia manifestata, siano essi proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, salariati ecc., entro 24 ore dalla comparsa dell'infezione stessa, al podestà del Comune.

Contemporaneamente le persone obbligate a fare le denuncie dovranno affiggere, sulle porte dei locali dell'allevamento infetto, un cartello con la scritta « zona infetta da calcino » a caratteri alti non meno di dieci centimetri; non dovranno visitare allevamenti immuni e non dovranno consentire che estranei visitino l'allevamento infetto.

Art. 3.

I podestà devono trasmettere, immediatamente, le denuncie che ad essi pervengano, ai sensi dell'articolo precedente, all'ispettore regionale dell'Ente nazionale serico.

Art. 4.

Allorchè siano comparsi casi di calcino in un allevamento i locali dove esso ha luogo e gli attrezzi dovranno essere disinfettati secondo le comuni norme di disinfezione.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai casi in cui si pratichi, nel corso dell'annata, più di un allevamento (allevamenti estivi ed autunnali).

I bachi calcinati, i letti, le carte forate, il materiale di bosco, devono essere bruciati. Gli indumenti personali degli allevatori, che siano stati usati durante l'allevamento, dovranno essere sottoposti a disinfezione.

Gli incaricati della vigilanza si accerteranno che le disinfezioni siano state eseguite, dandosi luogo, in caso contrario, alla lotta di ufficio.

Art. 5.

L'incarico della vigilanza e del controllo per l'applicazione del R. decreto 19 maggio 1927, n. 935, è affidato anche all'Ente nazionale serico che vi provvede, al pari delle Cattedre ambulanti di agricoltura, secondo le direttive tecniche impartite dalle Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova.

Gli incaricati della vigilanza agiranno appena vengano, comunque, a conoscenza delle infezioni, sia per denuncia degli interessati o di altri, sia di propria iniziativa allorchè sospettino infezioni.

Art. 6.

E' fatto obbligo a tutti coloro (ammassatori, filandieri, ecc.) che in qualunque modo vengano in possesso di bozzoli calcinati, di procedere ad un energico essiccamento dei bozzoli stessi per mezzo del calore, tale da garantire la distruzione della *Botrytis Bassiana*.

Art. 7.

E' fatto assoluto divieto a chicchessia di organizzare rivendite di seme bachi o stanze di incubazione in locali che siano comunicanti con quelli di ammasso, conservazione e lavorazione dei bozzoli.

Art. 8.

Il personale della Regia stazione bacologica sperimentale di Padova, della Regia stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, quello dell'Ente nazionale serico, e quello delle Cattedre ambulanti di agricoltura, incaricati della sorveglianza, hanno libero ingresso presso tutti i detentori di bozzoli a qualunque titolo e hanno facoltà di prendere campioni di detti bozzoli allo scopo di verificare se siano affetti da calcino e controllare, in tal caso, la vitalità o inattività della *Botrytis*. Quando nei campioni prelevati sia riscontrata, a giudizio inappellabile delle Regie stazioni bacologiche anzidette, la vitalità del parassita, il personale suddetto farà procedere, d'ufficio, alle disinfezioni del materiale e dei locali.

Art. 9.

Le spese per le disinfezioni di ufficio di cui ai precedenti articoli 4 e 8 saranno anticipate dall'Ente nazionale serico.

Per il rimborso delle spese come sopra anticipate la nota di esse compilata dall'Ente nazionale serico, ha valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 554, n. 2 del Codice di procedura civile.

Art. 10.

La speciale autorizzazione di cui all'art. 3, comma 3°, del R. decreto 19 maggio 1927, n. 935, necessaria al personale dell'Ente nazionale serico per l'ingresso nei locali di allevamento, e la facoltà di dettare norme curative, debbono resultare da apposita tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita ad uso di bevanda l'« Acqua minerale artificiale Riccardi ».

Con decreto 9 novembre 1926 il signor Enrico Riccardi è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Acqua minerale artificiale Riccardi » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata dal Riccardi nello stabilimento sito in Cuneo, corso Umberto, n. 3.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di color verde chiaro della forma - uso Bognanco - della capacità di circa centilitri 90 e centilitri 45, chiuse con tappo meccanico, ricoperto da cappuccio di carta oleata.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca a caratteri e fregi turchini delle dimensioni di millimetri 218×119. L'etichetta è divisa nel senso della lunghezza in due parti: in quella di destra un inquadramento formato da due linee rette parallele è delimitato da uno spazio di mm. 110×35 dove sono inseriti i risultati delle analisi chimica e batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. A sinistra è delimitato uno spazio di mm. 172×112 nella parte alta del quale, su fondo turchino, spiccano, a caratteri bianchi, alti mm. 11, su due righe, le parole « Acqua minerale artificiale Riccardi » al disotto delle quali su di una striscia bianca è scritto « Preparate sotto il controllo chimico del dottor cav. uff. Giorgio M. Wedard, professore di elettrochimica al Regio politecnico di Torino ». Nella rimanente parte è inserita, al centro, la riproduzione del fabbricato dello stabilimento, e, sotto, a caratteri bianchi su fondo turchino, il nome e la sede della Ditta. Lateralmente alla vignetta sono riportate, a sinistra, alcune notizie sui metodi di sterilizzazione, e su quelli usati per la purificazione dell'acqua e la disinfezione delle bottiglie: a destra alcune indicazioni sulle proprietà terapeutiche dell'acqua: alle due inserzioni in piccoli caratteri turchini fanno seguito, in carattere più marcato le diciture: a sinistra « acqua da tavola », ed a destra « eminentemente diuretica e digestiva », il tutto conforme all'esemplare allegato ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Besana in Brianza, in provincia di Milano, con decreto 8 ottobre 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cissone, in provincia di Cuneo, con decreto 8 ottobre 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Compagnia generale italiana, società di assicurazioni marittime, in Genova.

La Compagnia generale italiana, società anonima di assicurazioni marittime, in liquidazione, con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano asserendo di non aver rapporti pendenti con assicurati diretti e di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni di assicurazioni compiute nel Regno.

Si invita chiunque possa aver interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - Divisione assicurazioni private (Ministero economia nazionale) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 14 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.81	Belgrado	32.30
Svizzera	352.80	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.076	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.35	Norvegia	4.83
Spagna	319.80	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.5525	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3675	Polonia (Sloty)	203.75
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.90
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.125
Romania	11 45	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Peso argentino Oro	17.80	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.83	Consolidato 5 %	82.175
New York	18.289	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.20
Oro	352.89		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1927-28 con l'assegno di L. 4800.

L'alunno è rimborsato delle spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì delle spese di viaggi ed esplorazioni, a cui eventualmente parteciperà in Grecia ed in Oriente. A norma del regolamento ha alloggio gratuito nella scuola.

Il termine per presentare le domande di ammissione e i documenti è fissato a tutto il 30 ottobre 1927.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da L. 3 ed essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre:

il certificato di cittadinanza italiana, con la indicazione precisa del domicilio;

il certificato penale, di data non anteriore ai tre mesi;

il certificato di buona condotta;

la laurea in lettere, conseguita in una università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Il candidato dovrà indicare nella domanda se intende sostenere le prove scritte e orali del concorso sopra la storia dell'arte classica oppure sopra le antichità greche e romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 1° ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso per titoli e per esame, ad un posto di alunno aggregato della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per il 1° semestre 1928 con l'assegno di L. 2400.

L'aggregato è rimborsato delle spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì delle spese di viaggi ed esplorazioni, a cui eventualmente parteciperà in Grecia ed in Oriente. A norma del regolamento ha alloggio gratuito nella scuola.

Il termine per presentare le domande di ammissione e i documenti è fissato a tutto il 30 ottobre 1927.

Le domande stesse dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 3 ed essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre:

il certificato di cittadinanza italiana, con la indicazione precisa del domicilio;

il certificato penale, di data non anteriore ai tre mesi;

il certificato di buona condotta;

il diploma di architettura rilasciato da un istituto superiore del Regno

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni, quei lavori e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 1° ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.